

Decreto 20 dicembre 1827. Disposizioni per la valutazione dei diritti promiscui.

Francesco I per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie; Visti gli articoli 198 e 200 del real decreto del dì 11 di ottobre 1817 circa lo scioglimento in Sicilia dei diritti promiscui sui fondi; Visto l'altro decreto del dì 11 settembre 1825, con cui fu stabilito il modo come valutarsi i dritti promiscui e furono date le norme per lo scioglimento dei diritti medesimi; Volendo mettere in un affare di tanto interesse tutta la possibile chiarezza onde togliere ogni dubbio che potesse nascere nell'applicazione di esso decreto; Visto ti del nostro Luogotenente generale dei reali domini oltre il Faro; Veduto il parere della Consulta di quella parte dei reali domini; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni; Udito il Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risolta di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. — Nella Sicilia ulteriore il prezzo dei dritti promiscui, sarà valutato, nello interesse degli esercenti le servitù pel capitale corrispondente al decimo della somma de' fitti da loro convenuti in un decennio, da fissarsi sopra le locazioni degli ultimi anni quattordici, tolti due anni della massima, e due della minima fruttificazione.

Art. 2. — Qualora non si trovino, ovvero non si trovino per tutti gli anni del periodo anzidetto, gli strumenti di affittanza di tali dritti a servitù, saranno impiegati gli esperti per riferirne il frutto in ciascuno degli anni quattordici, o in quelli ne' quali mancano le locazioni, a fine di dedurne la somma dei frutti del decennio ordinato.

Art. 3. — Sarà assegnata, a soddisfazione del prezzo così liquidato una porzione del predio serviente, che vi corrisponda nel suo valore alla ragione del cinque per cento, eccetto il caso, di cui tratta l'articolo II di esso decreto.

Art. 4. — La valutazione di questa parte del predio, seguirà precedente la relazione di uno o più esperti da nominarsi ex officio.

Art. 5. — Tanto nella estimazione del dritto alla servitù, quanto nella estimazione della parte del predio da assegnarsi, entreranno in calcolo tutti gli elementi che potranno essere ricavati direttamente o indirettamente dalle particolari circostanze; e rispetto al prezzo delle terre avrà luogo, ove si possa, la considerazione della somma de' fitti del decennio, risultante sotto le stesse norme date per la valutazione dei dritti, purché gli atti mostrino il giusto frutto scevro della influenza della servitù.

Art. 6. — Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Luogotenente generale nei reali domini oltre al Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.